

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC)

Modifica del 18 novembre 2009

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 novembre 2003¹ concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1

¹ I mutui ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b sono accordati soltanto se l'azienda richiede almeno 1,25 unità standard di manodopera (USM).

Art. 6 Condizioni per la conversione dei debiti

¹ Dopo la realizzazione di un consistente investimento, un mutuo secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera b può essere accordato soltanto al termine di un periodo di attesa di tre anni.

² Il periodo di attesa è prolungato a cinque anni almeno se:

- a. nell'ambito della famiglia, l'azienda o singoli fondi non sono stati ripresi secondo le disposizioni della legge federale del 4 ottobre 1991² sul diritto fondiario rurale; o
- b. all'infuori della famiglia, l'azienda è stata acquistata a un prezzo di 2,5 volte superiore al valore di reddito o è stato acquistato un fondo a un prezzo di 8 volte superiore al valore di reddito.

³ I debiti gravati da interesse a carico dell'azienda prima della conversione non devono superare di 2,5 volte il valore di reddito.

⁴ L'ultima conversione dei debiti deve risalire ad almeno dieci anni prima.

Art. 8 Ammontare dei mutui per la conversione di debiti

I mutui accordati conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera b possono finanziare i debiti gravati da interesse sino al 50 per cento del valore di reddito.

¹ RS 914.11

² RS 211.412.11

Art. 12 cpv. 3

³ Il Cantone può computare i rimborsi annui con le prestazioni della Confederazione al mutuatario giunte a scadenza.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

18 novembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova